

**Domanda: in materia di cave l'art. 33 della L.R. Veneto 7 settembre 1982 n. 44, prevede per le escavazioni abusive di cave una pena pecuniaria pari al valore del materiale scavato; vorrei sapere se si applica in questo caso l'istituto del pagamento in misura ridotta.**

**Risposta a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta**

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981 trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa o in misura proporzionale.

La giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup> si è pronunciata proprio con riferimento all'art. 33 L.R. Veneto 7 settembre 1982 n. 44 in materia di cave. Tale norma regionale disciplina le sanzioni amministrative applicabili ai lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, prevedendo nelle ipotesi di escavazioni abusive o nei casi di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione una pena pecuniaria pari al valore del materiale scavato e comunque non inferiore a determinati importi minimi. Nella citata sentenza si legge che il pagamento ridotto resta "sempre effettuabile in relazione alla misura cui, nel concreto, la sanzione assurge, in applicazione dei criteri tabellari: stante la sostanziale coincidenza che, in questo caso, viene a verificarsi (con conseguente esclusione di ogni possibilità di scissione sul piano effettuale) tra i due elementi della sanzione edittale e di quella concreta."

Pertanto, in tale ipotesi il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo dell'importo corrispondente al valore del materiale scavato. Peraltro, il legislatore regionale ha stabilito che la sanzione comunque non possa scendere al di sotto di determinati importi minimi, ai quali la misura sanzionatoria deve necessariamente essere rapportata nei casi in cui l'applicazione del meccanismo di calcolo proporzionale desse un risultato inferiore a tali cifre.

---

<sup>1</sup> Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1989, n. 2407, Provincia di Treviso e soc. Biasuzzi

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*